

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

FAQ PER I COMUNI E GLI AMBITI TERRITORIALI

Sommario

REQUISITI PER ACCEDERE AL SIA.....	2
PRESENTAZIONE E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL SIA	6
BENEFICIO ECONOMICO: LA CARTA SIA.....	7
VERIFICA DEI REQUISITI	8
IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA.....	12

REQUISITI PER ACCEDERE AL SIA

Domande	Risposte
<p><i>Requisiti familiari: la persona disabile può essere maggiorenne e/o minorenni e quindi può essere anche il richiedente stesso, il coniuge, un figlio o altro componente presente nel nucleo familiare es. i nonni, i genitori, i nipoti, etc.?</i></p>	<p>Il decreto che avvia il SIA, all'articolo 4, comma 3, lettera a), punto ii, tra i requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare, in caso di presenza di una persona con disabilità, pone come unica condizione la presenza di almeno un suo genitore, come anche indicato nel modulo. Pertanto, purché ci sia il suo genitore, la persona disabile potrebbe essere maggiorenne, sposata, ecc. Si precisa che ai fini del requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno (lettera c, punto i, del medesimo comma) rileva la condizione di disabilità di qualunque componente (non solo dei figli).</p>
<p><i>Il richiedente deve essere disoccupato e non percepire nessun ammortizzatore sociale? Anche altri componenti il nucleo familiare maggiorenni devono essere disoccupati?</i></p>	<p>Per accedere ai benefici previsti dal SIA, la condizione lavorativa rileva soltanto nell'attribuzione del punteggio per la valutazione multidimensionale del bisogno. Infatti, l'articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del citato decreto stabilisce che al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 vengano attribuiti 10 punti. Per quanto riguarda la percezione di eventuali ammortizzatori sociali da parte del nucleo familiare, all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto iii), tra i requisiti concernenti la condizione economica, il decreto prevede che: "nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;"</p>
<p><i>Non è chiara e non è esplicitata nelle informazioni contenute nel Decreto e nel modulo l'assegnazione del punteggio per una richiedente sola in stato di gravidanza.</i></p>	<p>Nella valutazione multidimensionale non è prevista attribuzione di punteggio per il caso di una donna sola in stato di gravidanza accertata.</p>

<p>Per <u>disabilità</u> certificata si intende invalidità civile o la certificazione della Legge 104/1992?</p>	<p>La verifica del requisito di disabilità viene effettuata dall'INPS sulla base di quanto risulta dalla banca dati ISEE. Infatti, si tratta di una condizione attestata al momento della presentazione della DSU da parte del richiedente ISEE sulla base della certificazione rilasciata dall'ente competente come da tabella allegata al Regolamento ISEE.</p>
<p>Considerato quanto disposto all'art. 4, comma 3 lettera b, punto i, nel caso in cui l'ISEE del nucleo risulti superiore ai 3000,00 euro, ma l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni risulti invece inferiore o pari ai 3000,00 euro si accetta ugualmente la domanda con ISEE per minorenni inferiore ai 3000,00 euro?</p>	<p>Sì. Per la verifica del requisito ISEE, vale quanto riportato nel quadro D, del modulo di richiesta di accesso ai benefici. Pertanto, se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, invece in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario, infine in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo.</p>
<p>Se nel nucleo è presente una persona <u>disabile</u>, i richiedenti possono presentare l'ISEE Sociosanitario? (Diamo per scontato che non potrà essere presentato l'ISEE con estrapolazione individuale)</p>	<p>Per l'accesso al SIA non si utilizza l'ISEE socio-sanitario perché, secondo quanto stabilito dall'art. 6, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), viene utilizzato solo per l'accesso alle Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, tra le quali non rientra il SIA.</p>
<p>Cosa si intende per "familiare"? Il termine non è giuridico e si presta a diverse interpretazioni. Inoltre gli italiani che hanno risieduto all'estero, tornati in Italia da meno di due anni, possono accedere alla misura?</p>	<p>Ai fini del requisito di cittadinanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per "familiare di cittadino italiano o comunitario" si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"). Gli italiani che hanno risieduto all'estero, tornati in Italia da meno di due anni, non possono accedere alla misura perché il requisito della residenza in Italia da almeno due è previsto per tutti, sia italiani che stranieri.</p>
<p>Quali sono le modalità previste dall'art. 4, comma 3, lettera b), punto i in merito al cambiamento di situazione lavorativa? Nel secondo punto del QUADRO H del modello di domanda per il sostegno all'inclusione attiva si parla di redditi da</p>	<p>In caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare successiva all'accoglimento della domanda e all'erogazione del beneficio, questi sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'INPS, a pena decadenza del beneficio, il reddito annuo previsto dall'inizio dell'attività, secondo le modalità previste all'art. 9, comma 2 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro</p>

<p><i>lavoro non rilevati nell'ISEE. Cosa si intende?</i></p>	<p>subordinato e, come specificato dall'art. 10 comma 1 del medesimo decreto legislativo 22/2015, in caso attività lavorativa autonoma o impresa individuale. La stessa comunicazione va fatta per i redditi non rilevati nell'ISEE, vale a dire quei redditi maturati da un componente il nucleo familiare dopo la data di rilascio dell'ISEE in corso di validità, presentato per l'accesso al beneficio, e la data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio.</p>
<p><i>Possono fare domanda SIA i nuclei con minori (tutti) in affidamento temporaneo ex art. 184/83?</i></p>	<p>Si, se il genitore affidatario sceglie di considerare i minori in affido temporaneo nel proprio nucleo familiare, come previsto dall'art. 3, comma 4 del Regolamento ISEE che recita: <i>"Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare."</i> Pertanto il genitore affidatario, nel caso ricorrano le condizioni, può richiedere la misura.</p>
<p><i>Tutte le tipologie di affidamento ex art. 184/83 rendono il minore nucleo a se stante ai fini ISEE? Anche situazioni consensuali o con temporalità parziale (es. rientro a casa nei fine settimana)?</i></p>	<p>Per quanto riguarda i minori in affidamento preadottivo, in affidamento temporaneo o collocati presso comunità, si considera quanto stabilito dall'articolo 3, del Regolamento ISEE, al comma 4. Il requisito viene verificato dall'INPS in base a quanto dichiarato nella DSU, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento.</p>
<p><i>Un utente che ha presentato domanda di sostegno per l'inclusione attiva in data 12 settembre 2016, dalle verifiche effettuate, risulta essere possessore di un autovettura immatricolata in data 03 settembre 2015, l'utente ha i requisiti per poter aderire al progetto SIA ?</i></p>	<p>Come previsto dall'art.4, comma 3, lettera b), punto iv del decreto 26 maggio 2016, un cittadino può fare domanda per accedere al beneficio SIA se non possiede un autoveicolo immatricolato nei 12 mesi precedenti e purché l'autoveicolo in suo possesso sia di cilindrata non superiore a 1300 cc. Trascorsi 12 mesi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo (che rispetti i vincoli di cilindrata) può presentare domanda.</p>
<p><i>Nel caso in cui il beneficiario sia una donna con figli minori che si trovano affidati presso una comunità o una famiglia affidataria, a seguito di limitazione delle competenze genitoriali stabilite dall'Autorità Giudiziaria. E in particolare nel caso in cui l'affidamento eterofamiliare perdura da tempo e non è previsto un rientro dei minori nell'arco</i></p>	<p>No. Nel nucleo familiare deve essere presente un minore.</p>

<i>temporale di validità del progetto, è corretto richiedere la misura SIA?</i>	
---	--

[TORNA AL SOMMARIO](#)

PRESENTAZIONE E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL SIA

Domande	Risposte
<p><i>Sarebbe opportuna una comunicazione generale che inviti i cittadini a rivolgersi al proprio comune di residenza per avere le indicazioni sulla procedura per la presentazione della domanda di Carta Sia da pubblicare sul sito INPS e del Ministero.</i></p>	<p>Il primo settembre, è stato pubblicato un comunicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce ai cittadini le informazioni necessarie per presentare domanda e accedere, eventualmente, alla misura. Nel comunicato specifica che l'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre (novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per presentare la domanda, secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi regionali). Non è comunque prevista una scadenza per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi.</p>
<p><i>Nelle situazioni in cui un cittadino ha un ISEE in corso di validità inferiore a €. 3000,00, con nucleo familiare in cui sono presenti 3 figli minori, e dichiara di aver iniziato a lavorare lo scorso 5 settembre 2016 (lavoro su turni per 40 ore settimanali), tenuto conto di quanto al QUADRO H secondo punto, che prevede che "in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare sono tenuti, a pena di decadenza del beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa ...", è corretto che il Comune inviti il cittadino a presentare tale comunicazione all'INPS prima di presentare la domanda e sarà poi l'INPS che verificherà il possesso del requisito economico derivante da ISEE valido e reddito annuo presunto?</i></p>	<p>Si è corretto.</p>

[TORNA AL SOMMARIO](#)

BENEFICIO ECONOMICO: LA CARTA SIA

Domande	Risposte
<p><i>In merito alla deduzione di eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno, si chiedono chiarimenti sull'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori. Nello specifico si chiede se la riduzione del SIA viene applicata a prescindere dall'effettiva richiesta di attribuzione della misura fatta dal nucleo a causa dell'automatica erogazione dell'assegno.</i></p>	<p>L'importo dell'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori viene dedotto dall'ammontare del beneficio connesso al SIA a prescindere dall'effettiva presentazione della richiesta e dal percepimento dell'assegno.</p>
<p><i>Se il Servizio verifica che il beneficiario non aderisce a quanto previsto dal progetto e considerate le disposizioni previste in caso di reiterata violazione, di cui all'art. 7 c. 4 del Decreto del 26 maggio 2016, il contributo erogato deve essere restituito? Se sì a chi e con quali modalità?</i></p>	<p>Secondo quanto stabilito dal citato articolo, il contributo erogato non deve essere restituito, poiché le decurtazioni previste verranno applicate ai bimestri successivi a quello in cui si verifica la fattispecie. L'INPS ha previsto e renderà operativi dei flussi informativi con i quali i Comuni comunicheranno all'Istituto il verificarsi delle fattispecie che daranno luogo alle decurtazioni e alle eventuali sospensioni dei benefici. La restituzione del beneficio e l'erogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 78/2015 è prevista nel caso di dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti.</p>
<p><i>Se un beneficiario percepisce il 1° bimestre e successivamente non aderisce al progetto, la somma già erogata va restituita?</i></p>	<p>No.</p>

[TORNA AL SOMMARIO](#)

VERIFICA DEI REQUISITI

Domande	Risposte
<p><i>Gli accertamenti per il possesso di autoveicoli e motoveicoli sono in capo al Comune: è sufficiente un'autocertificazione del richiedente o è necessaria una certificazione prodotta dagli uffici ACI/motorizzazione civile?</i></p>	<p>Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), i Comuni effettuano i controlli entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, verificando in primo luogo cittadinanza e residenza. I requisiti che non sono stati verificati entro i termini, potranno essere verificati, anche a campione, in un momento successivo. Per i requisiti verificati successivamente, ad esempio il possesso di autoveicoli e motoveicoli, in attesa degli esiti dei controlli effettuati ex-post, vale, fino a prova contraria, quanto affermato dal cittadino nell'autodichiarazione. Si ricorda che, sottoscrivendo il modulo di domanda, il richiedente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e dichiara che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p>
<p><i>Gli eventuali tempi lunghi nei riscontri dei controlli che coinvolgono soggetti terzi (es. Questura, Polizia Municipale ecc.) possono interrompere i termini dei 15 gg?</i></p>	<p>No. Vedi quanto indicato nella risposta precedente.</p>
<p><i>Nella valutazione del limite di € 600,00 per i contributi percepiti, vanno conteggiati solo quelli percepiti nel mese precedente alla presentazione della domanda o vanno considerati anche i contributi "una tantum" precedentemente percepiti e divisi per le mensilità di erogazione? Nello specifico quali sono i contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro?</i></p>	<p>Nella valutazione del limite di € 600,00 vanno considerati anche quegli importi percepiti in periodi precedenti che ricadono nel periodo che include quello considerato per la verifica del requisito. Pertanto una prestazione percepita una tantum, riferita ad un periodo che comprende anche il mese antecedente alla richiesta (o in generale il mese rispetto al quale venga verificato il requisito), va considerato in proporzione al numero di mesi cui si riferisce.</p> <p>I contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro, come specificato all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii, del decreto 26 maggio 2016, sono tutti i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, ad eccezione di quelli previsti dal medesimo</p>

	<p>articolo al comma 4, lettera e): “non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’articolo 6”.</p> <p>Pertanto non entrano nel computo dei trattamenti le somme erogate ad esempio per borse di lavoro o per misure ulteriori di sostegno al reddito che venissero stabilite nell’ambito del progetto personalizzato di presa in carico.</p>
<p><i>Cosa si intende per “arretrati” da non conteggiare nei 600€ di contributi percepiti mensilmente? Calcolo in 12°?</i></p>	<p>Sono gli importi riferiti a periodi pregressi anche se pagati nel periodo rilevante ai fini del possesso del requisito. Ad esempio, nel caso in cui un cittadino con riferimento al mese di maggio, oltre alla prestazione spettante per quel mese, da considerare nel calcolo ai fini del rispetto della soglia dei 600,00 euro, ricevesse in un’unica soluzione anche le prestazioni spettanti per alcuni mesi precedenti, di queste ultime non si deve tenere conto.</p>
<p><i>Qualora in un nucleo vi sia una disabile in struttura, beneficiario del Contributo di Solidarietà, questi sono esclusi dal beneficio, pur avendolo nello stato di famiglia e rispondendo ai requisiti previsti dalla norma?</i></p>	<p>L’articolo 3, comma 6, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevede che il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Inoltre il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4 [con riferimento ai minori in affidamento preadottivo]. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.</p> <p>Pertanto nelle fattispecie sopra elencate, nella verifica del requisito relativo ai trattamenti occorre tenere conto anche di quelli spettanti alla persona in convivenza anagrafica se considerata parte del nucleo ai fini ISEE.</p>

<p><i>I controlli su residenza, cittadinanza e contributi economici locali vanno fatti sul nucleo anagrafico o sul nucleo ISEE?</i></p>	<p>I controlli su residenza e cittadinanza vanno fatti sul richiedente, quelli sui trattamenti economici locali vanno fatti sul nucleo ISEE. Con riferimento al mantenimento dei requisiti per tutta la durata del beneficio, e con particolare riferimento al requisito relativo ai trattamenti economici, potranno essere replicate le verifiche anche dopo l'avvio della erogazione del beneficio. La perdita dei requisiti comporta la sospensione del beneficio dal bimestre successivo. Nel momento in cui effettueranno i controlli, i Comuni potranno comunicare la perdita dei requisiti, che determinerà il blocco dell'erogazione del beneficio (Flusso di revoca)</p>
<p><i>Chi effettua il monitoraggio sulla persistenza dei requisiti per tutta la durata del beneficio?</i></p>	<p>L'INPS e i Comuni eseguono le verifiche di rispettiva competenza previste dal decreto 26 maggio 2016, per monitorare la persistenza dei requisiti per tutta la durata di erogazione del beneficio. I controlli possono essere effettuati a campione e i Comuni dovranno comunicare all'INPS solo il venir meno dei requisiti. Ad ogni modo, si ritiene che le verifiche previste in capo ai Comuni, con particolare riferimento al mantenimento della residenza, non dovrebbero costituire un aggravio per gli stessi, essendo comunque previsto che i beneficiari debbano mantenere un contatto costante con i servizi sociali a seguito della sottoscrizione del progetto di presa in carico.</p>
<p><i>Chi è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni di cui all'art.7 comma 4 del Decreto?</i></p>	<p>A seguito delle segnalazioni dei Comuni, l'INPS applicherà le decurtazioni previste o bloccherà l'erogazione del beneficio nel bimestre successivo a quello in cui si verificano le fattispecie che le determinano.</p>
<p><i>Validità e valore dell'ISEE, durante i 12 mesi di erogazione: vengono verificati in automatico da INPS prima degli accrediti bimestrali? Se il cittadino "dimentica" di rinnovarlo che accade al SIA?</i></p>	<p>L'INPS esegue le verifiche di competenza prima di ogni accredito. Qualora il cittadino dimentichi di rinnovare l'ISEE l'erogazione dei benefici previsti dal SIA viene sospesa.</p>
<p><i>Chi provvede alle lettere d'esito e di riesame della domanda di accesso al SIA?</i></p>	<p>Alla predisposizione delle lettere d'esito dovranno provvedere i Comuni. Per quanto concerne il riesame delle domande si fa presente che il Comune interpellato nel caso in cui non sia in grado di fornire una risposta al cittadino, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture INPS individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente la posta elettronica certificata (canale PEC). Le Strutture dovranno assicurare un tempestivo riscontro ed inoltrare la relativa risposta al Comune interessato, utilizzando lo stesso canale (PEC) al fine di garantire il</p>

conseguente e continuo aggiornamento della posizione del richiedente.

Nel caso in cui l'utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all'INPS, potrà rivolgersi al Contact Center Multicanale (CCM) o, in alternativa, potrà utilizzare il servizio Web "Inps Risponde" disponibile sul sito www.inps.it.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio dell'INPS n. 3322 del 5 agosto 2016.

IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Domande	Risposta
<i>Si chiede di conoscere la tempistica con cui sarà messa a disposizione la modulistica relativa ai progetti di presa in carico.</i>	L'Autorità di Gestione intende far partire un gruppo di lavoro per la condivisione dei diversi strumenti per la presa in carico previsti dalle Linee guida (pre-assessment, assessment, schema del progetto). Pertanto si darà comunicazione di quanto prodotto dal gruppo di lavoro appena terminata l'elaborazione dei documenti relativi, in modo che gli enti capofila possano farvi riferimento.